

# Polizza Responsabilità Civile per le Associazioni Sportive



Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "RC Associazioni Sportive"



## Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** indennizza i danni involontariamente causati dall'assicurato, dagli associati o dagli allievi a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose. Il danno deve avvenire in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi previsti in polizza.  
L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- ✓ L'assicurazione comprende: responsabilità civile dell'assicurato derivante da esercizio di bar e/o ristoranti; proprietà e/o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.
- ✓ L'efficacia dell'assicurazione è subordinata: al possesso da parte degli istruttori dipendenti dell'assicurato dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta; al possesso dei requisiti fisici da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.
- ✓ **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** (estensione di garanzia): tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, lavoratori parasubordinati o addetti alle attività incluse nell'assicurazione, anche per azioni di rivalsa esperite dagli Enti competenti.
- ✓ Sono previste inoltre garanzie aggiuntive.



## Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Responsabilità Civile verso Terzi** - Non sono considerati terzi:
  - ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi parente o affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso;
  - ✗ Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  - ✗ Le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.Inoltre, gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro. Sono esclusi la proprietà e/o l'esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri



## Ci sono limitazione alla copertura?

- ! **Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro** - sono esclusi i danni:
  - ! Verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
  - ! Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
  - ! Derivanti da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - ! Derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
  - ! Provocati da campi elettromagnetici;
  - ! Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio ed eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incendi dovuti a ordigni di guerra;
- ! **Responsabilità Civile verso Terzi:**
- ! L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.
- ! La garanzia non comprende la responsabilità per i danni:
  - ! Da proprietà o uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti a vela di più di sei metri e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari od impianti utilizzati o azionati da persona non abilitata.
  - ! Conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere e giacimenti minerari.
  - ! Alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  - ! Alle cose che l'assicurato possieda o detenga a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - ! Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
  - ! Alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori; dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
  - ! A condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
  - ! Da furto e a cose altrui derivanti da incendio;
  - ! Provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
  - ! Cagionati da: prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi; opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
  - ! Derivanti da: proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; interruzioni o sospensioni parziali o totali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.
- ! **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** - sono esclusi i danni:
  - ! Conseguenti a malattie professionali.
- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

- v La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è valida in tutti i Paesi Europei.
- v La garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla tua comunicazione.
- Nel caso in cui il premio venisse determinato sulla base di elementi variabili devi fornire per iscritto alla fine di ogni periodo assicurativo l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio (numero di iscritti dell'associazione sportiva contraente).



## Quando e come devo pagare?

- Puoi effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite (che possono essere semestrali o annuali). Il pagamento del premio deve inoltre avvenire con una delle seguenti modalità:
  - Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
  - Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
  - Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750 **lordi annui**).
- Nel caso in cui il premio venisse determinato sulla base di elementi variabili, sei tenuto ad anticiparlo in via provvisoria così come risultante nel conteggio contenuto in polizza e a regolarlo alla fine di ciascun periodo assicurativo a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.



## Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.



## Come posso disdire il contratto?

- Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Hai la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.
- In mancanza di disdetta inviata da una delle parti, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per la durata di un anno, e così successivamente.
- Se hai stipulato un contratto poliennale hai la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima di:
  - Scadenza naturale del contratto, se di durata uguale o inferiore a 5 anni;
  - Scadenza naturale del contratto, se di durata superiore a cinque anni (purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio).
- In caso di sinistro la Compagnia può recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. La medesima facoltà è concessa anche all'assicurato nel caso in cui esso rivesta la qualifica di consumatore, ossia nel caso in cui sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di un'attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.



# Polizza Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "RC Associazioni sportive"



Data di aggiornamento: 07/2023 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - Pec [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

**Esempio:** Per la garanzia opzionale danni da inquinamento accidentale è previsto il limite massimo di € 100.000 per ogni sinistro ed anno assicurativo.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL</b>	Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.
<b>Aggregato annuo</b>	L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

<b>Danni da interruzioni o sospensioni di attività</b>	L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Agli effetti della presente estensione di garanzia.
<b>Qualifica di terzi a fornitori, clienti, consulenti</b>	Sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;</li> <li>- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;</li> <li>- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.</li> </ul>
<b>R.C. personale dipendenti, lavoratori atipici e parasubordinati</b>	La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante dallo svolgimento ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;</li> <li>- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni;</li> <li>- i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03 e successive modifiche e/o integrazioni;</li> <li>- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335 e successive modifiche e/o integrazioni.</li> </ul> <p>Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.</p>



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

**Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.**

#### Esclusioni

##### R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- d) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

##### Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

##### Franchigia assoluta

Le garanzie della sezione RCT si intendono prestate previa detrazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta indicata fermi restando gli scoperti e le eventuali altre franchigie che prevedono un ammontare maggiore a quella sopraindicata.

**Tabella di franchigie / scoperti**

Clausola	Unit di riferimento	Franchigia	Scoperto	Con il minimo di
Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività	RCT	NO	10%	€ 1.500,00
Danni da inquinamento accidentale (rct)	RCT	NO	10%	€ 1.500,00
Aggregato annuo	RCT	NO	NO	NO
Franchigia assoluta	RCT	€ 250,00	NO	NO
Danni a veicoli	RCT	€ 250,00	NO	NO
Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività	RCT	€ 250,00	NO	NO


**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

<b>Cosa serve in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b> In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile.  In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.  <u>Assicurazioni presso diversi assicuratori</u> In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non presente.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non presente.
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.). Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro.


**Quando e come devo pagare?**

<b>Premio</b>	Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.
<b>Rimborso</b>	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.


**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non prevista.





## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non prevista.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Alle associazioni sportive.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Responsabilità Civile	24,0 %
-----------------------	--------

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li> <li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.cattolica.it">www.cattolica.it</a>, nella sezione Reclami;</li> <li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</b></i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa.</b></i>



**Altri sistemi  
alternativi di  
risoluzione delle  
controversie**

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net> oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL  
CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI  
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL  
CONTRATTO MEDESIMO.**



# ***Responsabilità Civile Associazioni Sportive***

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Le presenti Condizioni di Assicurazione  
MOD. POLS RC AS 2 - ED. 07/2023  
devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi  
Precontrattuali:**

- **DIP Danni MOD. POLS RC AS DIP - ED. 07/2023**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. POLS RC AS DIP AGG - ED. 07/2023**



\*Marchio di Generali Italia S.p.A.



## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Contraente:</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Danni:</b>	morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Società:</b>	Si intende per definizione e in qualunque circostanza Generali Italia S.p.A..

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;  
in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

### Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

### Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

### Art. 8 Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponible corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

### Art. 9 Proroga dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata sulla scheda di polizza.

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art.

1899 del codice civile, il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- scadenza naturale del contratto, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo); e purchè siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

#### **Art. 10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 12 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12.1 Misure restrittive - Sanctions Clause**

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



## COND. GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

### Art. 13 Oggetto della garanzia Resp. Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante:

- dall'esercizio di bar e/o ristoranti;
- dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

### Art. 14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### Art. 15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

### Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
  1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  3. aeromobili;
  4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
  1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- n) cagionati da:
  1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
  2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
  1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

### Art. 17 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo:

#### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- il numero degli iscritti all'associazione sportiva contraente.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

#### B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

### D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

### Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art. 19 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

---

## ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza)

---

### Art. 20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da:
  - prestatori di lavoro da lui dipendenti;
  - lavoratori parasubordinati;
  - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

**Art. 21 Estensione territoriale (R.C.O)**

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

**Art. 22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

## GARANZIE AGGIUNTIVE

### (RCG040) Franchigia assoluta

Le garanzie della sezione RCT si intendono prestate **previa detrazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie"**, fermi restando gli scoperti e le eventuali altre franchigie che prevedono un ammontare maggiore a quella sopraindicata.

### RCG041 - Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL.

A parziale deroga dell'art. 14 "Persone non considerate terzi" lett. c), delle condizioni generali di responsabilità civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965, per lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

### (RCG123) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi **per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose** in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.**

**Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".**

### (RCG129) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16. lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

**Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".**

### (RCG202) Proprietà fabbricati ove si svolge l'attività assicurata

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, nonché dei cancelli anche automatici.

Il Contraente/Assicurato dichiara che i suddetti fabbricati sono in buone condizioni di statica e manutenzione.

**Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".**

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti:

- **Da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;**
- **da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
- **da rigurgiti di fogne;**
- **dalla proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi, di recinzioni in muratura in altezza superiori a m. 2,00;**
- **dall'esercizio di attività diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

### (RCG208) Qualifica di terzi a fornitori, clienti, consulenti

A parziale deroga dell'Art. 14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- **i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- **i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- **ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere**

dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

**(RCG211) R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96**

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia si intende prestata a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto disposto dal predetto Decreto legislativo.

**(RCG224) R.C. personale dipendenti, lavoratori atipici e parasubord.**

La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante dallo svolgimento ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, **semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.



SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:  
VIA MAROCCHESA, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)  
TEL. 041 54 92 111

[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)